

**REGOLAMENTO IVASS N. 18 DEL 15 MARZO 2016 CONCERNENTE LE REGOLE APPLICATIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLE RISERVE TECNICHE DI CUI ALL' ARTICOLO 36-BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE CONSEGUENTE ALL'IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DELLE LINEE GUIDA EIOPA SUI REQUISITI FINANZIARI DEL REGIME SOLVENCY II (REQUISITI DI 1° PILASTRO)**

## **Relazione**

Il Regolamento è emanato in attuazione degli articoli 36-*bis*, comma 1, e 191, comma 1, lettera b), numero 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, (di seguito "Codice").

Tali norme prevedono che l'IVASS stabilisca con regolamento le disposizioni in materia di calcolo delle riserve tecniche cui le imprese di assicurazioni e di riassicurazioni e le sedi secondarie in Italia di imprese con sede legale in uno Stato terzo devono attenersi per far fronte ad ogni impegno derivante dai contratti di assicurazione o di riassicurazione nei confronti dei contraenti, degli assicurati e degli aventi diritto a prestazioni assicurative.

Con il presente Regolamento vengono, altresì, recepite le linee guida emanate da EIOPA, in materia di limiti contrattuali e di valutazione delle riserve tecniche, volte a garantire l'applicazione uniforme e coerente dei requisiti finanziari del regime *Solvency II* (requisiti di 1° pilastro), a rafforzare la convergenza delle prassi di vigilanza e a completare il quadro normativo che su tali aspetti viene definito:

- dal Titolo III, Capo I, Sezione II, articolo 30*sexies* e Capo II, articoli da 36*bis* a 37*bis* del Codice, che recepiscono, rispettivamente, l'articolo 48 e gli articoli da 76 a 86 della direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (di seguito "direttiva");
- dal Titolo I, Capo III del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva (di seguito "Atti delegati").

Sulla base di tale impianto normativo, le presenti disposizioni mirano a specificare i principi generali, le regole applicative e le metodologie da adottare ai fini del calcolo delle riserve tecniche e della relativa convalida. È, altresì, disciplinato il ruolo della funzione attuariale nell'ambito processo di revisione e di convalida della qualità dei dati da utilizzare nella valutazione delle riserve tecniche nonché le attività da svolgere nei casi di carenze significative dei dati stessi.

Le citate linee guida, nel documento di presentazione predisposto da EIOPA (cd. *final report*), sono corredate da indicazioni più esplicative (cd *explanatory text*) che l'Istituto ha, in parte, recepito nelle disposizioni regolamentari e, in parte vista anche la loro natura, considerato nella esplicazione concreta della propria attività di vigilanza.

Si riporta di seguito una sintesi delle disposizioni del regolamento che si compone di 84 articoli suddivisi in 5 Titoli.

Il **Titolo I - Disposizioni generali**, contiene il richiamo alle fonti normative fondanti il potere regolamentare esercitato dall'IVASS (art. 1), alle definizioni delle espressioni usate nel testo (art. 2) e all'ambito di applicazione del Regolamento (art. 3).

Nelle definizioni, in particolare, è stato inserito il termine “CARD” non espressamente contemplato nelle Linee guida emanate dall’EIOPA in quanto rappresenta una specificità del mercato assicurativo nazionale.

**Il Titolo II – Principi generali e regole applicative per il calcolo delle riserve tecniche**, si compone di sei Capi che disciplinano le attività preliminari e propedeutiche al calcolo delle riserve tecniche atte ad assicurare che gli *input* siano effettivamente utilizzabili per la valutazione delle stesse.

Il **Capo I** contiene disposizioni in materia di rilevazione delle obbligazioni derivanti dai contratti di assicurazione e di riassicurazione vigenti nel portafoglio dell’impresa (artt. 4-10). Disciplina, in particolare, i casi in cui ricorre l’unilateralità del diritto di risolvere, respingere o modificare i premi o le prestazioni e la capacità dell’impresa di imporre al contraente il pagamento di un premio (art. 5). Sono inoltre precisati gli aspetti che devono essere considerati per valutare la piena corrispondenza dei premi con i rischi coperti (art. 6), per l’individuazione delle componenti del contratto stesso (art. 7), per l’identificazione di un effetto percepibile sugli aspetti economici del contratto (art. 8), per la stima delle obbligazioni (art. 9) e per il trattamento dei contratti di riassicurazione (art. 10).

L’allegato 1 al regolamento, richiamato dall’articolo 5, prevede 5 fattispecie da considerare per l’identificazione della limitazione dell’esercizio unilaterale del diritto in capo alle imprese di risolvere, respingere o modificare i premi o le prestazioni contemplate un contratto di assicurazione o di riassicurazione.

Il **Capo II** è dedicato alla qualità dei dati da utilizzare ai fini del calcolo delle riserve tecniche e al ruolo della funzione attuariale. Si compone, a sua volta, di 4 sezioni che disciplinano:

- la Sezione I, la completezza e l’appropriatezza dei dati (artt. 11-12);
- la Sezione II, il ruolo della funzione attuariale nell’ambito del processo di revisione e convalida della qualità dei dati (artt. 13 e 15) nonché le condizioni di utilizzo del giudizio esperto da parte dell’impresa (art. 14);
- la Sezione III, il ruolo della funzione attuariale nell’ambito del trattamento delle carenze significative dei dati dalla stessa individuate, della valutazione dell’impatto di tali carenze e di aggiustamento dei dati (artt. 16-18); le raccomandazioni che la medesima funzione è tenuta a fornire all’organo amministrativo (art. 19); la documentazione che a tal fine deve essere prodotta (art. 21); le condizioni di utilizzo del giudizio esperto da parte dell’impresa (art. 20);
- la Sezione IV, il ricorso all’utilizzo dei dati esterni ed il ruolo della funzione attuariale ai fini della valutazione dell’accuratezza, appropriatezza e completezza di tali dati (artt. 22-23).

Il **Capo III** accoglie disposizioni sulla segmentazione e scomposizione delle obbligazioni assunte derivanti dai contratti di assicurazione e di riassicurazione in gruppi di rischi omogenei e almeno per linee di attività (artt. 24-29).

Il **Capo IV** comprende disposizioni in materia di ipotesi sottostanti il calcolo delle riserve tecniche (artt. 30-38) che devono essere coerenti con le ipotesi, i criteri e i metodi utilizzati dall’impresa per la determinazione dei fondi propri e del requisito patrimoniale di solvibilità (art. 30). Stabilisce regole in ordine alla modellizzazione dei fattori di rischio biometrici (art. 31) e alla valutazione e assegnazione delle spese ai fini del calcolo della migliore stima (artt. 32-38).

L’allegato 2 al regolamento, richiamato dall’articolo 35, fornisce una esemplificazione per la definizione delle spese generali ricorrenti imputabili a ciascun mese in funzione di dati storici e previsionali.

Il **Capo V** disciplina il trattamento delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali (artt. 39-41).

Il **Capo VI** disciplina le future misure di gestione e le ipotesi sulle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale (artt. 42-43).

Il **Titolo III – Metodologie per calcolare le riserve tecniche**, si compone di undici Capi ed illustra gli elementi da considerare nell'individuazione delle metodologie da adottare per il calcolo delle riserve tecniche.

Il **Capo I**, le valutazioni sulla proporzionalità del metodo di calcolo delle riserve tecniche (artt. 44-49). Al riguardo, in applicazione del principio di proporzionalità di cui all'articolo 56 degli Atti delegati, l'impresa tiene conto della forte interrelazione esistente tra la natura, la portata e la complessità dei rischi sottostanti alle obbligazioni di assicurazione e riassicurazione assunte. È prevista, in particolare, l'individuazione dei fattori che indicano la presenza di rischi complessi (art. 46), la valutazione della portata dei rischi sottostanti al portafoglio (art. 47) e il livello di dettaglio della valutazione della significatività (art. 48).

Il **Capo II**, le semplificazioni cui si può far ricorso per la determinazione delle riserve tecniche nel corso dell'anno (art. 50) e il calcolo trimestrale della migliore stima (art. 51). L'allegato 3 al regolamento, richiamato dall'articolo 50, descrive una formula adottabile dalle imprese per il calcolo semplificato del margine di rischio in una qualunque data intermedia dell'esercizio successivo a quello di valutazione.

Il **Capo III** al **Capo VII**, le metodologie per la valutazione delle opzioni contrattuali e delle garanzie finanziarie (artt. 52-53); il ricorso ai generatori di scenari economici (artt. 54-59); il calcolo del margine di rischio (artt. 60-62); il calcolo delle riserve tecniche come elemento unico (art. 63-66); i flussi di cassa relativi a premi futuri da tenere in considerazione nel calcolo della migliore stima (art. 67). L'allegato 4 al regolamento, cui fa rinvio l'articolo 61 al comma 1, fornisce indicazioni in merito alla gerarchia dei metodi da utilizzare per proiettare i futuri requisiti patrimoniali di solvibilità e alle semplificazioni ammesse per ciascun metodo con evidenza delle formule di calcolo utilizzabili.

Il **Capo VIII**, il calcolo delle riserve per sinistri avvenuti e denunciati (art. 68) e per sinistri avvenuti ma non ancora denunciati (art. 69), i metodi per la valutazione delle spese di liquidazione non direttamente imputabili ai sinistri (art. 70), il calcolo della riserva premi (art. 71) e i relativi elementi da tenere in considerazione per la stima dei flussi di cassa per i sinistri (art. 72) nonché le valutazioni connesse al comportamento del contraente (art. 73). Per la determinazione delle spese di liquidazione dei sinistri e della riserva premi, gli allegati 5 e 6 al regolamento descrivono, rispettivamente, i relativi criteri di calcolo secondo una formula semplificata adottabile dalle imprese qualora siano soddisfatte determinate condizioni di cui agli articoli 70 e 71.

Dal **Capo IX** al **Capo X**, il calcolo degli utili attesi nei premi futuri (artt. 74-75) e le metodologie per calcolare gli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e società veicolo (artt. 76-79). L'allegato 7 al regolamento fornisce specifiche indicazioni sulle metodologie di calcolo semplificato degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e da società veicolo ai fini della determinazione delle riserve premi e sinistri, la cui adozione è prevista ai sensi degli articoli 77 e 78.

Il **Capo XI**, le caratteristiche che l'impresa deve considerare nella valutazione dell'adeguatezza del periodo di proiezione e della tempistica dei flussi di cassa che si

verificano durante l'anno utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche (art. 80). Tali caratteristiche sono specificamente indicate e rappresentate dal grado di omogeneità e dalla natura dei flussi di cassa nonché dal livello di incertezza connesso alla stima dei flussi di cassa futuri.

Il **Titolo IV – Convalida**, nel richiamare i compiti di cui all'art. 272 degli Atti delegati che la funzione attuariale è tenuta a svolgere, disciplina il ruolo di tale funzione nell'ambito del processo di validazione del calcolo delle riserve tecniche (artt. 81-83)

Il **Titolo V – Disposizioni finali** contiene disposizioni in tema di pubblicazione ed entrata in vigore (art. 84).